

Comunicato Stampa SALPAS

Come avevamo previsto, grazie al nostro intervento la Dussmann è stata condannata e obbligata dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria a reintegrare un nostro collega che operava nei servizi di pulizia della ristorazione Ferroviaria (TSI) di Frecciabianca. Vi preghiamo di scaricare la sentenza riportata di seguito alla presente e di darne la massima divulgazione tra i colleghi.

Uniti si vince!

Roma, 07.06.2014

Segreteria Naz.le SALPAS OR.S.A.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, Sezione per le Controversie di Lavoro, composto dai magistrati:

dr. Patrizia MORABITO	Presidente
dr. Francesca Patrizia SICARI	Giudice rel.
dr. Rosaria LEONELLO	Giudice

riunito in camera di consiglio per decidere sul reclamo iscritto al n 1296/2014 RGR, discusso all'udienza del 12 maggio 2014 e proposto nell'interesse di

- [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Lucisano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria via del Salvatore 68, giusta procura in atti;
-ricorrente reclamante –

Contro

- **DUSSMANN SERVICE SRL**, in persona del procuratore speciale dott. Paolo De Bernardi, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli [REDACTED] elett.te domiciliati [REDACTED] Via Venezia n 4, giusta procura in atti;

- resistente reclamato -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 cpc l'istante chiedeva: disporre in via d'urgenza la costituzione del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2932 c.c. e degli artt. 16, 16 bis e 16 ter del CCNL di settore, a far data dal 1° novembre 2013, nei confronti della resistente, in seno al servizio di pulizia delle carrozze ristorazione oggetto di affidamento diretto da parte della Trenitalia Spa alla stessa Dussmann Service srl, alle medesime condizioni di cui al contratto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la gestione uscente TSI srl, Logistic & Service Group e Serfer Calabria soc. coop. a r.l., ossia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part -time orizzontale pari al 50% dell'orario di lavoro pieno di cui al CCNL di settore, mansioni di pulitore delle carrozze ferroviarie, inquadramento nel livello "F" parametro "2" del CCNL con luogo di lavoro presso la Nuova Platea Calamizzi di Reggio Calabria. ;

In via subordinata, chiedeva dichiararsi il diritto ad essere assunto dalla Dussmann Service alle predette condizioni.



Si costituiva la società resistente Dussmann Service srl, contestando la domanda. In diritto negava che dalle norme contrattuali collettive invocate da controparte scaturisse l'obbligo di assunzione e, tanto più, il diritto alla costituzione coattiva del rapporto di lavoro.

Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per difetto del *fumus* (pur avendo ritenuto sussistente il *periculum*). Sintetizzando, ha ritenuto che:

1. - il servizio pulizia sulle carrozze ristorante ove il ricorrente allega di aver lavorato era stato affidato alla società odierna convenuta e non alla Elio srl;

2. - il precedente datore di lavoro che aveva cessato il subappalto (Serfer Calabria soc. coop. a r.l.) correttamente non era stato evocato in giudizio, poiché la domanda era rivolta solo all'assunzione in carico alla subentrante Dussmann Service srl;

3. - il ricorrente aveva esibito buste paga dell'ultimo datore di lavoro (brevemente la "Serfer") che riportavano la data di assunzione del 16.6.2009. Anche gli informatori avevano confermato *"l'intera attività del ricorrente sia da diversi anni sulla carrozza Ristoro del treno Freccia Argento e la cui pulizia era poi passata alla DUSSMANN"*.

4. - non fosse stato provato dal ricorrente *"un diritto all'assunzione nascente dall'atto di affidamento alla Dussman del servizio di pulizia della carrozza Ristoro, carrozza sulla quale egli prima lavorava e finché è stato alle dipendenze della Serfer"*;

5. - parte ricorrente non aveva provato *"l'inserimento della clausola del numero 3 (dell'art. 16 bis CCNL settore) nel bando di gara e nel contratto di appalto e in ogni caso neppure deduce un appalto per la sola carrozza ristoro ove lavorava. Non risulta che vi stato un vero e proprio cambio appalto ma semplicemente essere stato aggiunto - al perimetro delle attività già appaltate prima della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con la Serfer - la pulizia (aggiuntiva) di una sola carrozza nella quale lavorava - secondo la tesi ricorrente - il ricorrente."*;

6. - *"La produzione e utilizzabilità del verbale del 16 dicembre 2013- alla cui produzione parte resistente si è opposta - non è ammissibile perché documento che è ben anteriore alla data di deposito del ricorso e la cui portata ove si voglia far discendere una nuova fonte del diritto all'assunzione muta il tema di indagine della domanda introducendo un fatto costitutivo nuovo e sul quale la parte resistente neppure ha accettato il contraddittorio opponendosi alla produzione"*;

7. - dagli artt. 16, 16 bis e 16 ter del CCNL mobilità area ferroviaria del 20.7.2012 non si poteva sostenere l'esistenza di un obbligo incondizionato di assunzione per passaggio diretto, perché l'art. 16 bis CCNL citato nella



parte del numero 3 recita: "< 3. Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore autorizzato.

Con riferimento quindi al Bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, **a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto.**

Per tali lavoratori sarà preso a riferimento l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto".

Il giudice di prime cure rileva che: "il passaggio diretto era condizionato a < che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto>

Dunque non un diritto soggettivo incondizionato poiché la norma lasciava la possibilità di una verifica ostativa in termini di compatibilità con l'organizzazione e perimetro o volumi delle lavorazioni

Nella specie la società ha al riguardo evidenziato e prodotto il verbale di luglio 2013 in cui emergevano – anche presenti le OO-SS- varie criticità occupazionali e una eccedenza di ore di 250 ore settimanali

Tale situazione quindi già di eccedenza di ore di 250 settimanali (il che vuole dire che erano in esubero diverse unità lavorative) può dunque giustificare il mancato sorgere del diritto del ricorrente all'assunzione a cagione di una valutazione plausibile e non pretestuosa della società circa la non coerenza e armonizzabilità dell'assunzione del ricorrente tenuto conto dell'assetto organizzativo già individuato dall'impresa e il fabbisogno in relazione alla quantità di lavoro derivante dall'appalto.

Né il ricorrente offre elementi di contestazione specifici a tale situazione né di assunzione di altri lavoratori presso lo stesso lotto .

Pertanto ad avviso del decidente non è raggiunta prova che in capo al ricorrente sia sorto un diritto soggettivo all'assunzione in questa sede riconoscibile e tutelabile a mezzo di misura cautelare ".



Il lavoratore ha proposto reclamo censurando l'ordinanza di prime cure, di cui chiede la riforma, ed insistendo nelle conclusioni di cui al ricorso. La società si è costituita anche nella fase di reclamo, chiedendo il rigetto per difetto non solo del *fumus* ma anche del *periculum*. Deduce che la sua esposizione è stata mal compresa con riguardo alla presunta eccezione volta alla chiamata in causa della Serfer, precisando, per l'appunto, che "*non ha proposto questo tipo di eccezione ma si è limitata a far notare che in tutto il ricorso non esiste una sola parola a riguardo della SERFER, facendo presente questo aspetto come rilevante sotto il profilo del periculum in mora del presente procedimento ex art. 700 cpc*".

Il Collegio ritiene che il reclamo sia fondato e vada accolto.

In ordine al requisito del *periculum in mora* si rileva che - secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, sia in composizione collegiale come monocratica - la prova di esso sia *in re ipsa* in caso di licenziamento, ipotesi alla quale ben può equipararsi la denunciata omessa assunzione a seguito di cambio di appalto di servizi. Ciò in quanto l'attività lavorativa costituisce un fondamentale modo di esplicazione della personalità, cosicché l'interruzione del rapporto di lavoro comporta un pregiudizio che eccede l'aspetto patrimoniale, coinvolgendo prerogative di natura non patrimoniale, la cui compromissione normalmente non appare suscettibile di piena riparazione mediante la tutela per equivalente.

Nel caso che ci occupa deve confermarsi la sussistenza del *periculum*.

Sussiste anche il requisito del *fumus boni iuris*.

In fatto e diritto:

- alla SERFER era stato conferito il subappalto dalla Logistic& Service Group, che a sua volta aveva avuto conferito il subappalto dalla Ditta aggiudicataria Società Treno Servizi Integrati srl (per brevità TSI);
- il ricorrente lavorava con la qualifica e mansioni indicate in ricorso alle dipendenze della società SERFER sin dal 16.6.2009, espletando il proprio servizio di pulizia nella carrozza ristorante/corner bar del treno ad alta velocità "Freccia Argento" presso l'Impianto Manutenzioni Correnti (per brevità IMC) di Reggio Calabria;
- l'appalto gestito dalla Serfer utilizzava 2 unità lavorative, compreso l'odierno ricorrente, l'altra unità lavorativa era il sig. Giuseppe Latini occupato per le pulizie delle carrozze ristorazione dei treni Freccia Bianca;
- alla cessazione del servizio in appalto svolto dalla TSI (e quindi anche dalle subappaltanti Logistic & Service Group e Serfer), avvenuta a far data dal 31.10.2013, i servizi di pulizia delle carrozze ristorazione dei treni



Freccia Argento (alta velocità) e Freccia Bianca (trasporto nazionale ed internazionale) non sono stati oggetto di nuova procedura pubblica di affidamento da parte della stazione appaltante Trenitalia spa.

Infatti, Trenitalia spa ha deciso disciplinare tale cambio di appalto mediante il transito delle sole due carrozze destinate alla ristorazione "*nel perimetro dei lotti del servizio di pulizia dei materiali rotabili*" già esistente ed oggetto di precedenti gare di appalto;

- per quel che qui interessa, il segmento del servizio di pulizia della carrozza ristorazione del treno Freccia Argento è stato affidato alla Dussmann Service srl, in ragione dell'appalto già in esecuzione per la pulizia delle carrozze ferroviarie dei treni ad alta velocità su tutto il territorio nazionale (tra i quali quello denominato Freccia Argento).

Il sig. Latini, a seguito del verbale del 22.1.2014 dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro di RC (tentativo di conciliazione promosso dalle OO.SS.), è stato assunto dalla Gierre srl, che fa parte della compagine consortile del consorzio nazionale servizi - CNS e che risultava gestore dei servizi di pulizia del materiale rotabile del lotto 17 e che aveva avuta affidata la pulizia della carrozza ristoro Freccia Bianca dalla data in cui è cessato l'appalto TSI (31.10.2013). Nello stesso verbale, che riguardava anche l'odierno ricorrente, si dava atto dell'assenza della società Dussmann che tramite mail dichiarava "*che il personale segnalato non risulta nell'organico inserito nel bando di gara per le attività dell'Alta Velocità*".

A parere del Collegio, deve subito sgombrarsi il campo da tale ultima questione: l'odierno ricorrente non poteva risultare nell'organico inserito nel bando di gara per le attività dell'Alta Velocità, perché i servizi erano stati messi a bando di gara molti mesi prima del conferimento della sola carrozza ristorazione del treno "Freccia Argento", conferimento quest'ultimo avvenuto solo a far data dal 1° novembre 2013 e senza procedura pubblica di appalto.

In particolare la Dussmann aveva attivato con decorrenza 4 luglio 2013 la gestione di servizi di pulizia del materiale rotabile per l'Alta Velocità ed aveva, con la stessa decorrenza, assunto tutto il personale avente diritto ed inserito nell'elenco del personale trasmesso dalle Aziende uscenti (cfr. Verbale di Accordo del 3.7.2013, prodotto dalla difesa della Dussmann).

Nell'ordinanza reclamata viene detto:

"La DUSSMANN service non è subentrata in un appalto ma semplicemente ha esteso il perimetro materiale del suo servizio ad un bene quale una carrozza rispetto all'intero treno di cui aveva già il servizio di pulizia, ossia un allargamento quantitativo dell'ambito del servizio



La Dussmann service infatti aveva già acquisito dal luglio 2013 l'appalto ben più ampio del servizio di pulizia dei treni ad alta velocità (Freccia Argento)

La circostanza è dedotta dallo stesso ricorrente ,

Il ricorrente neppure deduce una nuova procedura pubblica di affidamento da parte della stazione appaltante Trenitalia e non offre alcun elemento identificativo dell'atto né comunque produce un documento che consenta di verificare le condizioni di un eventuale nuovo appalto . In ordine alla richiesta esibizione . dell'atto di affidamento del servizio il ricorrente non spiega perché non sia stata possibile ottenerla prima e soprattutto in qual parte contenga previsioni specifiche a sostegno del diritto al passaggio diretto e incondizionato per cui l'ordine di esibizione richiesto è esplorativo e non è ammissibile

Sotto tale profilo ne, consegue che il ricorrente non prova un diritto all'assunzione nascente dall'atto di affidamento alla Dussman del servizio di pulizia della carrozza Ristoro , carrozza sulla quale egli prima lavorava e finché è stato alle dipendenze della Ser fer".

Ritiene il Collegio che tale punto di motivazione vada riformata per le seguenti ragioni:

- parte ricorrente nel ricorso aveva chiaramente allegato che, con la cessazione del servizio in appalto svolto dalla TSI (e quindi anche dalle subappaltanti Logistic & Service Group e Serfer), avvenuta a far data dal 31.10.2013, i servizi di pulizia delle carrozze ristorazione dei treni Freccia Argento (alta velocità) e Freccia Bianca (trasporto nazionale ed internazionale) non sono stati oggetto di nuova procedura pubblica di affidamento da parte della stazione appaltante Trenitalia spa. Infatti, Trenitalia spa ha deciso disciplinare tale cambio di appalto mediante il transito delle sole due carrozze destinate alla ristorazione "nel perimetro dei lotti del servizio di pulizia dei materiali rotabili" già esistente ed oggetto di precedenti gare di appalto;

- come dedotto dalla difesa del reclamante, "l'estensione" del perimetro del servizio (servizio già concesso in appalto) è stata concessa dalla Stazione appaltante **proprio in virtù del vincolo contrattuale già esistente** ed in applicazione del disposto di cui alla lettera F) dell'art. 221 D Lgs 163/2006 e s.m.i.. Tale norma prevede la possibilità per gli enti aggiudicatari di ricorrere ad una procedura senza previa indizione di gara in una serie di ipotesi tassative, tra cui alla lettera F) si fa riferimento a "lavoro o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze



impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale".

Pertanto, deve ritenersi che l'affidamento di un servizio complementare - non compreso nel progetto già aggiudicato - affidamento fatto dall'ente appaltatore ricorrendo ad una procedura senza previa indizione di gara e con aggiudicazione all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale, debba essere disciplinato in maniera identica all'appalto iniziale.

Si noti che la norma utilizza il termine "aggiudicato" con riferimento all'affidamento in questione, considerandolo, quindi, a tutti gli effetti, aggiudicato come "l'appalto iniziale".

Se, quindi, all'appalto iniziale si applicavano gli art. 16, 16 bis e 16 ter CCNL, gli stessi articoli devono applicarsi anche al successivo segmento di servizio aggiudicato senza previa indizione di gara.

In altri termini, non si può dire, semplicisticamente, che l'affidamento di un servizio senza previa indizione di gara sia solamente "un allargamento quantitativo dell'ambito del servizio", senza poi indicare come esso debba essere regolato. Tesi - invero - neppure prospettata dalla difesa della società resistente, la cui difesa si incentra invece sull'interpretazione delle norme di cui all'art. 16 , 16bis e 16 ter, per sostenere che non contengono un obbligo automatico ed incondizionato di assunzione da parte del subentrante né il diritto ad un passaggio diretto.

In particolare la difesa della Dussmann deduce che il numero 3 dell'art. 16 bis - Cambio di appalto - non può interpretarsi come una clausola che prevede un obbligo di passaggio diretto ed immediato.

L'art 16 bis ccnl cit nella parte del numero 3 e 4 recita < 3. *Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore autorizzato.*

Con riferimento quindi al Bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto.



Per tali lavoratori sarà preso a riferimento l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto.

4. Il cambio d'appalto ed il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante saranno oggetto di confronto diretto tra l'azienda cedente, quella subentrante e le strutture competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. ...Il confronto riguarderà anche le eventuali prestazioni autorizzate per il subappalto.>

Secondo la difesa della Dussmann il sopra riportato disposto non consentirebbe di ritenere che da esso scaturisca il diritto invocato da controparte, ciò per il fatto di fare riferimento ad un inserimento futuro dell'obbligo di assunzione per l'azienda subentrante, e di condizionarlo - comunque - al fatto che sia armonizzabile e coerente con l'organizzazione dell'impresa prescelta ***dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto, nonché la previsione che il fatto che il cambio d'appalto ed il passaggio dei lavoratori saranno oggetto di confronto diretto tra l'azienda cedente, quella subentrante e le strutture competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. ...Il confronto riguarderà anche le eventuali prestazioni autorizzate per il subappalto.***

In punto di diritto deve precisarsi che la previsione dell'art. 16 bis n. 3 del (futuro) inserimento nel bando di gara dell' ***obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti***, non può intendersi o qualificarsi ***norma programmatica*** (come prospettato dalla difesa della Dussmann).

In primo luogo l'uso del termine "obbligo" è più che significativo.

In secondo luogo deve farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che si è occupata di tale questione e che con riferimento ad analoga disposizione contrattuale contenuta nell'art. 4 del c.c.n.l. 2 agosto 1995 dei dipendenti di imprese appaltatrici nel settore dello smaltimento dei rifiuti, precisa: il CCNL *"nello stabilire che, in caso di risoluzione del rapporto di appalto, "il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante", non si limita a prevedere un mero obbligo a trattare, ma introduce un compiuto obbligo di assunzione in quanto attesta la concorde volontà di apprestare lo strumento contrattuale idoneo a garantire la continuità occupazionale"* (Cass. Sez. L, Sentenza n 20192 del 03/10/2011).



Pertanto, sussiste - anche nel caso di specie - un "compiuto obbligo di assunzione", con passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante.

E' vero che la previsione contrattuale inserisce una "condizione" per l'operatività dell'obbligo di assunzione, dice infatti: *"a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto"*.

L'onere di allegare e provare l'insussistenza di tale condizione - che potremmo definire come condizione di "compatibilità" - deve porsi a carico dell'impresa che subentra nell'appalto, trattandosi di fatti che rientrano nell'esclusiva disponibilità della detta impresa (*l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto*).

Secondo il giudice di prime cure la società avrebbe assolto tale onere, e così motiva: *"il passaggio diretto era condizionato a <che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto>*

Dunque non un diritto soggettivo incondizionato poiché la norma lasciava la possibilità di una verifica ostativa in termini di compatibilità con l'organizzazione e perimetro o volumi delle lavorazioni

Nella specie la società ha al riguardo evidenziato e prodotto il verbale di luglio 2013 in cui emergevano – anche presenti le OO-SS- varie criticità occupazionali e una eccedenza di ore di 250 ore settimanali

Tale situazione quindi già di eccedenza di ore di 250 settimanali (il che vuole dire che erano in esubero diverse unità lavorative) può dunque giustificare il mancato sorgere del diritto del ricorrente all'assunzione a cagione di una valutazione plausibile e non pretestuosa della società circa la non coerenza e armonizzabilità dell'assunzione del ricorrente tenuto conto dell'assetto organizzativo già individuato dall'impresa e il fabbisogno in relazione alla quantità di lavoro derivante dall'appalto.

Il Collegio ritiene non condivisibile la predetta motivazione perché valorizza un dato - *la criticità occupazionale e l'eccedenza di 250 ore settimanali* - che non solo era stato rilevato all'epoca dell'aggiudicazione dell'appalto iniziale (cioè parecchi mesi prima rispetto al momento in cui cessava l'appalto alla Serfer), ma che era rimasto a livello di mero rilievo di criticità, senza che fosse stata adottata alcuna misura.

Ma vi è di più. Dal Verbale di Accordo del 16.12.2013 stipulato tra la Dussmann e le OO. SS. si evince che a quella data, mentre altri impianti



presentavano criticità (impianti di Roma) , nessuna criticità veniva più riscontrata con riferimento all'impianto di Reggio Calabria.

Il Collegio ritiene che il documento debba trovare pieno ingresso nel processo e che non possa considerarsi tardivo ed inammissibile, in quanto il ricorrente non era tra i soggetti che hanno partecipato al Verbale ed il documento non era nella sua disponibilità (ma era nella disponibilità della Dussmann), non introduce fatti costitutivi nuovi ma rafforza il convincimento circa la mancanza di cause ostative all'operatività dell'obbligo di assunzione con passaggio diretto.

In conclusione, per i motivi sopra esposti, va revocata l'ordinanza impugnata, il ricorso va accolto in via cautelare e deve ordinarsi alla società resistente di assumere il ricorrente con passaggio diretto in conformità alla procedura di estensione dell'appalto iniziale, in relazione al quale la società ha già dato esecuzione all'obbligo di assunzione con passaggio diretto (cfr. Verbale di Accordo del 3 luglio 2013 prodotto nel fascicolo di parte resistente).

La società resistente va condannata alle spese di entrambe le fasi del procedimento cautelare, che si liquidano in:

- euro 800,00 per la prima fase cautelare (ai sensi del DM 140/2012), oltre CPA e Iva come per legge;
- euro 1.000,00 per la fase di reclamo (ai sensi del DM 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie al 15,00%, nonché CPA e Iva come per legge.

p.q.m.

-Visto l'art. 669 octies c.p.c., accoglie il reclamo, revoca l'ordinanza impugnata e per l'effetto ordina alla resistente di assumere il ricorrente con passaggio diretto in conformità alla procedura di estensione dell'appalto iniziale;

- condanna la DUSSMANN SERVICE SRL alle spese di entrambe le fasi del procedimento cautelare, liquidate in € 800,00 per la prima fase cautelare (ai sensi del DM 140/2012), oltre CPA e Iva come per legge, ed in € 1.000,00 per la fase di reclamo (ai sensi del DM 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie al 15,00%, nonché CPA e Iva come per legge.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 27 maggio 2014.

Il giudice estensore
dr.ssa Francesca Patrizia Sicari

Il Presidente
dr.ssa Patrizia Morabito

